

Settore: Gestione e Controllo del Territorio

Servizio: *Lavori Pubblici ed Ambiente*

ED/ed - Prot. n. -
Cat. ____ - Cl. ____ -

Nembro, 22/07/2019

**OGGETTO: REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT in via Famiglia
Riccardi - CUP J48E1900000004 CODICE CIG 7949871914-
PRECISAZIONI E CHIARIMENTI**

In riferimento al bando di gara di cui all'oggetto ed a seguito di alcuni quesiti e chiarimenti giunti a questa stazione appaltante con la presente si comunica che la stessa stazione appaltante ha indicato manifestamente le prestazioni richieste al fine della formulazione dell'offerta da parte dei partecipanti. A tal proposito si evidenzia che la determinazione delle prestazioni è stata effettuata in ordine alla norma (art 24 comma 8 seconda parte del D.lgs.50/2016 smi) "...ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento". Tale formulazione trova inoltre riscontro nell'autorevole sentenza del Consiglio di Stato, sez. V del 29/03/2019 n 2094, nella quale è imposto alle stazioni appaltanti l'utilizzo dei corrispettivi delle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con conseguente facoltà di discostarsi dai minimi tariffari. L'art 24, comma 8 pertanto non sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire motivatamente il corrispettivo a base di gara.

Si sottolinea inoltre che non si sono individuati elementi mancanti rispetto alle prestazioni richieste dal bando, tenuto conto che il livello di progettazione posto in gara è unico. Si evidenzia che le prestazioni individuate dalle tabelle (definitivo ed esecutivo) debbano ritenersi complementari e pertanto pesate una sola volta, da ciò la definizione del corrispettivo complessivo.

Ciò posto di segnala inoltre:

A) - In ordine al requisito del fatturato minimo ai fini della comprova della capacità economico finanziaria: fermo restando che la normativa vigente determina una "facoltà", per le stazioni appaltanti, di valutare, alternativamente al fatturato, di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa", per la fattispecie, codesta stazione appaltante ha connesso la propria esigenza, circoscritta nella comprova del requisito esclusivamente con un fatturato minimo, al fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dell'opera da realizzazione e la peculiarità dell'appalto, facoltà che rientra nell'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante - giusta delibera ANAC n. 38 del 17 gennaio 2018;

B) - in ordine al fatturato richiesto va inteso - quale "Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo totale pari ad almeno 400.000,00 euro IVA e altri oneri esclusi.", non

pertanto annui ma complessivi. Con tale rilettura, non viene violato l'art.83, comma 4 lett. a) e comma 5, in quanto la previsione del bando e la stessa ratio della norma sono intesi come diretti a prevedere un requisito quantitativo combinato con quello temporale.

C) Relativamente al principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri: si evidenzia che tale regola trova già conferma nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, e pertanto, implicito nel bando, al solo fine di una sua migliore indicazione, sono valutabili i servizi svolti per committenti sia pubblici, sia privati, idonei a comprovare i requisiti richiesti con la seguente modalità:

- Per le categorie "Edilizia" e "Strutture" ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

- Per la categoria Impianti elettrici ID IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla ID IA.03 e IA.04.

- Per la categoria Impianti meccanici ID IA.01 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative soltanto alla ID IA.01.

- In relazione alla identificazione delle opere, in caso di incertezze nella comparazione, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

D) in ordine ai fattori ponderali indicati nel bando: si sottolinea che la somma degli stessi risulta pari a 100 ed altresì, risulta verificato, in conformità all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, che il tetto massimo per il punteggio economico risulta contenuto entro il limite del 30 per cento. Relativamente alla ripartizione dei punteggi qualitativi, (70 punti), in attuazione della disposizione di cui all'art. 95, comma 13 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il punteggio massimo attribuibile è stato rapportato all'importanza che codesta stazione appaltante intende avvantaggiare ai criteri ambientali minimi, condizione, quest'ultima, che inevitabilmente ha determinato una sensibile modifica ai pesi che la linea guida ANAC n. 1 (approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018) ha suggerito a ciascun elemento dell'aspetto qualitativo;

E) in ordine alla mancata individuazione della riparametrazione del punteggio: Volontà esplicita della Stazione Appaltante, frutto di una precisa e dichiarata scelta, il non prevedere la riparametrazione, in coerenza con l'ANAC, Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" che ha stabilito che "Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto;la stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per rialinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza..... in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica". Ciò posto, la scelta risulta pertanto coerente e coordinata, nell'applicazione della norma prevista, stante la "facoltà" esercitata dalla stessa stazione appaltante;

F) in ordine al ricorso di formule calmieranti dei ribassi. Relativamente all'attribuzione del punteggio del prezzo, è stata individuata la formula classica dell'interpolazione lineare Trattasi di una precisa e dichiarata scelta della stazione appaltante, tenuto conto, in ogni caso, del rispetto del massimo punteggio stabilito, in 30 punti, sull'elemento

prezzo, (giusta conversione anche della Legge di conversione n. 55 del 2019 in ordine della modifica del D.Lgs 50/2016). Tale preferenza risulta conforme ai dettami dei paragrafi 1.5 ed 1.10 della richiamata Linea Guida ANAC n. 1 che, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non esclude a priori, ma ne consente la facoltà, del ricorso della formula dell'interpolazione lineare. Con il limite massimo dei 30 punti all'elemento prezzo, può essere accordato l'utilizzo di formule che incentivino la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare).

Si da atto che a seguito della presente atto, si ritiene di estendere il tempo di presentazione delle offerte al 16/08/2019.

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDIMENTO

Dott. Carrara Vittorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa